

N. /2022 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Specializzata in materia di Impresa

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Arturo Picciotto Presidente

dott. Daniele Venier Giudice rel.

dott.ssa Monica Pacilio Giudice

nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 44 CCII da

, con sede legale in , e sede effettiva in

, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro

delle Imprese di , Partita IVA ' e R.E.A. n. ,

in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, ,

, rappresentata e difesa dall'Avv. del Foro di , e dagli

Avv.ti ) e del Foro di

e dall'Avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest'ultimo, in

letti gli atti;

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza dd. 12.9.2023;

sentito il giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1. In data 20.10.2022 - società interamente controllata dalla

, la quale detiene le 16.200.000 azioni rappresentative dell'intero capitale

sociale - azienda italiana *leader*, anche sul mercato internazionale, nella progettazione,

fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio, specializzata nell'esecuzione di ponti,

viadotti, stadi, edifici civili e industriali, infrastrutture militari, travi saldate per le industrie e

navali, paratoie in acciaio, tubi di grosso spessore e diametro e scafi per navi, presentava domanda prenotativa ai sensi dell'art. 44 CCII<sup>1</sup>, nella quale esponeva che nell'ambito dell'attività aziendale non erano emersi, almeno sino al 7 settembre 2022, particolari indizi o segnali di crisi, né condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendessero probabile la crisi o l'insolvenza, e che solo una volta accertati gli elementi di anomalia e irregolarità dell'operatività in contratti derivati su cambi, la società avrebbe preso cognizione della tensione finanziaria e del deficit patrimoniale legati al valore fortemente negativo dei predetti strumenti finanziari (per quanto si rappresentino sussistere plurimi profili di contestazione degli stessi).

Con decreto dd. 24.10.2022, il Tribunale concedeva il termine di giorni 60 per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e 2, CCII, e, in accoglimento della richiesta di applicazione delle misure protettive, confermava il divieto - dalla data di iscrizione della domanda ex art. 44, comma 1, CCII, nel registro delle imprese - per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, per la durata di quattro mesi dall'iscrizione medesima.

Il predetto termine era prorogato, come richiesto, per ulteriori 60 giorni, con decreto dd. 19.12.2022.

In data 20.2.2023 . depositava quindi la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 40, comma 2, CCII unitamente al piano concordatario di cui all'art. 87 CCII, all'attestazione di cui al comma 3 del medesimo articolo e alla documentazione prevista dall'art. 39 CCII.

Con decreto dd. 22.3.2023 il Tribunale dichiarava l'apertura del concordato preventivo, nominando giudice delegato il dott. Daniele Venier e fissando il giorno 20.7.2023 quale data iniziale e il giorno 10.8.2023 quale data finale per l'espressione del voto dei creditori.

In data 2.5.2023 la società depositava un primo atto modificativo di piano e proposta di concordato, con cui rappresentava di voler procedere, in luogo del trasferimento a titolo oneroso del complesso aziendale in continuità a una società di nuova costituzione interamente controllata da . , al conferimento del complesso

---

<sup>1</sup> Analoga domanda prenotativa è stata presentata contestualmente dal socio unico

aziendale ad una società per azioni di nuova costituzione il cui capitale sociale sarebbe stato detenuto interamente dalla società medesima. Con decreto dd. 12.5.2023 il giudice delegato disponeva che la ricorrente depositasse un'attestazione di professionista indipendente, con il contenuto previsto dal comma 3 dell'art. 87 CCII, in ordine ai profili oggetto della modifica e integrazione.

Seguiva, in data 31.5.2023, il deposito, da parte della ricorrente, di un aggiornamento del piano concordatario avente a oggetto i contenuti del primo atto modificativo, nonché dell'attestazione del professionista indipendente, \_\_\_\_\_, redatta ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII relativa ai profili oggetto di modifica.

In data 7.6.2023 il commissario giudiziale depositava la relazione particolareggiata ex art. 105, commi 1 e 2, CCII (corredata dei pareri dei coadiutori avv. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nominati su autorizzazione del giudice delegato).

In data 30.6.2023, e quindi entro il termine previsto dall'art. 105, comma 4, secondo periodo, CCII, era depositato il secondo e ultimo atto modificativo di piano e proposta di concordato<sup>2</sup>, con cui è stata prevista, in luogo del trasferimento dell'azienda a \_\_\_\_\_ (a titolo oneroso ovvero mediante conferimento), la continuazione diretta dell'attività d'impresa in capo alla società debitrice.

In data 5.7.2023 il commissario giudiziale depositava la relazione integrativa ex art. 105, comma 5, CCII, avente anche funzione illustrativa della proposta definitiva del debitore ai sensi dell'art. 107, comma 3, CCII, corredata dell'aggiornamento dei pareri resi dai coadiutori;

Nel termine di dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, pervenivano osservazioni ai sensi dell'art. 107, comma 4, CCII dalla società debitrice, e dai seguenti creditori:

\_\_\_\_\_ (nell'interesse di \_\_\_\_\_)

<sup>2</sup> Accompagnato dal deposito di aggiornamento del piano, relazione di attestazione, perizia ex art. 84, co. 5, CCII a firma del dott. \_\_\_\_\_, e perizia ex art. 120-*quater* CCII a firma del \_\_\_\_\_

di

In data 13.7.2023 il commissario giudiziale depositava la relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII, che era comunicata in pari data ai creditori, al debitore ed agli altri interessati. Con decreto ex art. 107, comma 7, CCII dd. 18.7.2023, il giudice accoglieva, per quanto di ragione, le osservazioni proposte da

, disponeva che la ricorrente fornisse agli istituti finanziatori tutte le informazioni necessarie per la verifica dello stato di avanzamento lavori delle singole commesse sui cui i primi fossero esposti quali garanti; rigettava le rimanenti osservazioni pervenute dai creditori. Svoltosi dal 20 luglio al 10 agosto 2023 le operazioni di voto con modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, quest'ultimo depositava la relazione prevista dall'art. 110, comma 1, CCII, dalla quale emergeva che la proposta di concordato era stata approvata dai creditori complessivamente titolari di un importo di crediti pari a Euro 470.595.789,82, che rappresentava la maggioranza (88,829%) dei crediti ammessi al voto (pari a Euro 529.775.709,6), e che risultavano aver votato favorevolmente 11 classi sulle 12 legittimate al voto, essendo stata raggiunta in ciascuna di esse la maggioranza dei crediti ammessi ad esprimerlo.

Con istanza dd. 14.8.2023 chiedeva che il Tribunale omologasse ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII il concordato preventivo.

Veniva quindi fissata udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale al 12.9.2023, con assegnazione di termini per la presentazione delle eventuali opposizioni da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato, per il deposito del motivato parere da parte del commissario giudiziale, e per il deposito di memoria da parte della ricorrente.

Entro il termine fissato non pervenivano opposizioni di sorta dai creditori; depositava una memoria di costituzione con la quale, pur precisando di non opporsi all'omologazione, chiedeva che il Tribunale rinviasse l'udienza del 12.9.2023, al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi idonei a *"riscontrare la presenza (e non già l'attuale difetto) del requisito della ragionevole prospettiva che il piano consenta di superare l'insolvenza"* (pag. 8). Replicava eccependo – tra l'altro – la carenza di legittimazione ad agire e di interesse di , avendo la stessa espresso voto favorevole e non essendosi opposta all'omologazione.

Infine, all'esito dell'udienza del 12.9.2023 il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio.

2. Il quinto comma dell'art. 109 CCII prevede che *<<il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore>>*.

Come sopra evidenziato, l'unanimità non è stata raggiunta, avendo votato favorevolmente 11 delle 12 classi ammesse al voto.

Trova quindi applicazione l'art. 112, co. 2 CCII, richiamato – per il caso di non approvazione – dall'art. 109, co. 5 CCII, il quale dispone che, in caso di dissenso di una o più classi, il Tribunale, su richiesta del debitore, possa omologare il concordato se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere da a) a d), oltre a quelle – si intende – previste dal primo comma dello stesso articolo 112, dalla lettera a) alla lettera g).

3. Quanto a queste ultime, va innanzitutto verificata la *<<regolarità della procedura>>* (lett. a).

Dalla dettagliata esposizione contenuta nel primo paragrafo emerge come siano state rispettate le norme procedurali nelle fasi dalla presentazione della domanda all'omologazione. Peraltro, la genericità della formula *<<regolarità della procedura>>* (già contemplata dall'art. 180 legge fallimentare) induce a estendere l'accertamento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità già deliberate all'atto dell'apertura della procedura.

A tale riguardo, vanno confermate:

- la competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 1 CCII (secondo il quale *“Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi [...] ai gruppi di imprese di rilevante dimensione<sup>3</sup> è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168*), atteso che la ricorrente è una *“impresa figlia”, interamente controllata dall'“impresa madre”* società entrambe incluse nel bilancio consolidato e che rispettano – alla luce dei dati esposti nel ricorso introduttivo (pag. 21) e documentati (all. 4, 5 e 6 allo stesso ricorso) - i limiti

<sup>3</sup> A loro volta definiti come *“gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013”*.

numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

- la competenza per territorio del Tribunale adito, quale "*sede della sezione specializzata in materia di imprese ... individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali*" (art. 27, comma 1 CCII), avendo la ricorrente offerto significativi e univoci elementi idonei a superare la presunzione (v. art. 27, comma 3, lett. c CCII) di identificazione tra sede legale (nella specie, \_\_\_\_\_ e centro degli interessi principali della società, elementi costituiti dall'ubicazione in \_\_\_\_\_ del centro effettivo di direzione, amministrazione e controllo della società (v., tra gli altri, sub all. 6 al ricorso introduttivo, verbale dell'assemblea dd. 4.8.2022 di approvazione del bilancio di esercizio 2021, tenutasi "*presso gli Uffici Amministrativi, a \_\_\_\_\_*", e relazione sulla gestione redatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_ il 14.6.2022);

- il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 120 *bis* CCII in tema di approvazione e sottoscrizione della domanda;

- l'allegazione della documentazione di cui all'art. 39, comma 3 CCII;

- la documentata sussistenza sia del presupposto soggettivo per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (v. artt. 64 *bis*, 84 e 121 CCII), sia di uno stato di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), CCII.

4. Quanto, in secondo luogo, all'«*esito della votazione*» (lett. b dell'art. 112, co. 1 CCII), va dato atto che non è stato necessario, per il giudice delegato, adottare decisioni in ordine all'ammissione provvisoria dei creditori al voto; che quest'ultimo è stato preceduto da adeguata informazione ai creditori; che il calcolo dell'esito del voto comunicato dal commissario giudiziale è corretto; che non sono state segnalate dai creditori, né sono emerse questioni di sorta in relazione alla validità dei voti espressi.

5. In ordine alla «*ammissibilità della proposta*», il Tribunale è chiamato a verificare che non risultino violate norme imperative nelle modalità di soddisfazione dei creditori, e che sia assicurato a ciascuno di questi ultimi «*un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile*», ai sensi dell'art. 84, co. 3 CCII.

Al riguardo la valutazione non può che essere positiva, alla luce del dettagliato contenuto della proposta, di seguito riassunto sulla base dell'esposizione contenuta nella relazione ex art. 105 CCII del commissario giudiziale.

La proposta<sup>4</sup>, in esito alla seconda integrazione, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti assunti per la gestione e prosecuzione della Società nell'ambito della procedura, e di tutte le altre passività in prededuzione (Euro 26.214.547);
- il pagamento dei debiti anteriori all'apertura del concorso, in forza delle autorizzazioni rilasciate *ex art. 100 CCII* (Euro 18.284.668);
- il pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio *ex art. 2751 bis c.c.*, con le seguenti tempistiche: a. quanto alle passività verso dipendenti (cessati), per Euro 59.301 oltre ad Euro 57.464 per TFR, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di definitiva omologa; b. quanto ai privilegi di cui all'*art. 2751 bis, n. 2 e ss. c.c.* per Euro 3.383.307, entro e non oltre il 180° giorno dalla data di definitiva omologa; c. quanto alla porzione del debito per IVA di rivalsa capiente per Euro 52.666, entro e non oltre il 180° giorno dalla data di definitiva omologa;
- il soddisfacimento integrale dei debiti verso Istituti di Previdenza (*artt. 2753 e 2754 c.c.*) per Euro 390.453 e dei debiti tributari capienti (*art. 2752 c.c.*) per Euro 2.456.448;
- il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe 1 (creditori ipotecari e *art. 2751 bis c.c.* capienti) per Euro 40.968.115 mediante rimborso integrale del debito secondo i termini e condizioni del relativo accordo di riscadenzamento ipotecari (nonché con previsione di voto *ex art. 109, co. 5, CCI*);
- il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe 2 (crediti *art. 2751 bis c.c.* e *art. 2751 bis c.c.* capienti) per Euro 4.292.296 (credito *art. 2751 bis c.c.* capiente) ed Euro 75.894.004 (fondo *art. 2751 bis c.c.*) mediante rimborso integrale del debito secondo i termini e condizioni del relativo accordo di riscadenzamento *art. 2751 bis c.c.* (nonché con previsione di voto *ex art. 109, co. 5, CCI*);
- il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe 3 (crediti *art. 2751 bis c.c.* e *art. 2751 bis c.c.* incapienti) per Euro 1.367.414 mediante (i) pagamento di complessivi Euro 273.483 (pari al 20% dei crediti) entro il 31 dicembre 2025; e (ii) attribuzione del *art. 2751 bis c.c.* fino ad un ulteriore 15% dei crediti;

<sup>4</sup> Di cui la ricorrente ha riconosciuto (v. pag. 24 della seconda integrazione del piano e della proposta dd. 30.6.2023) carattere promissorio limitatamente:

- alla componente relativa ai pagamenti per cassa in favore dei creditori prededucibili e privilegiati soddisfatti nei termini di cui all'*art. 109, comma 5, CCII*
- ai pagamenti a favore dei creditori chirografari per le percentuali previste dalla Proposta
- con riferimento alla classe 12, al pagamento in misura pari al 15% della porzione di credito (il 10%) non coperta dalle Garanzie

- il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe 4 (debiti tributari incapienti) per Euro 1.998.075 mediante (i) pagamento di complessivi euro 359.654 (pari al 18% dei crediti) entro il 31 dicembre 2025; e (ii) attribuzione del \_\_\_\_\_ fino ad un ulteriore 15% dei crediti;
- il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe 5 (debito per IVA di rivalsa) per Euro 3.407.621 mediante (i) pagamento di complessivi euro 579.296 (pari al 17% dei crediti) entro il 31 dicembre 2025; e (ii) attribuzione del \_\_\_\_\_; fino ad un ulteriore 15% dei crediti;
- il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe 6 (debiti per imposte, tasse e tributi di Comuni e Province) per Euro 448.754 mediante (i) pagamento di complessivi euro 71.801 (pari al 16% dei crediti) entro il 31 dicembre 2025; e (ii) attribuzione del \_\_\_\_\_ fino ad un ulteriore 15% dei crediti;
- il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe 7 (passività assistite da garanzia ipotecaria e/o privilegio speciale incapiente) per Euro 12.638.744 mediante (i) pagamento di complessivi euro 1.959.005 (pari al 15,5% dei crediti) entro il 31 dicembre 2025; e (ii) attribuzione del \_\_\_\_\_ fino ad un ulteriore 15% dei crediti;
- il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe 8 (fornitori chirografari) per Euro 53.363.542 mediante (i) pagamento di complessivi euro 8.004.531 (pari al 15% dei crediti) entro il 31 dicembre 2025; e (ii) attribuzione del \_\_\_\_\_; fino ad un ulteriore 15% dei crediti;
- il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe 9 (imprese minori) per Euro 64.078 mediante (i) pagamento di complessivi Euro 9.612 (pari al 15% dei crediti) entro il 31 dicembre 2025; e (ii) attribuzione del \_\_\_\_\_; fino ad un ulteriore 15% dei crediti;
- il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe 10 (passività finanziarie verso istituti di credito) per Euro 292.107.586 mediante (i) pagamento di complessivi Euro 43.816.138 (pari al 15% dei crediti) entro il 31 dicembre 2025; e (ii) attribuzione del \_\_\_\_\_ fino ad un ulteriore 15% dei crediti (con previsione di sterilizzazione del voto del creditore contestato)
- il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe 11 (crediti *intercompany* di natura commerciale e debiti verso amministratori) per Euro 3.135.839 ed Euro 283.871 (congiuntamente euro 3.419.710) mediante (i) pagamento di complessivi euro 512.956 (pari



al 15% dei crediti) entro il 31 dicembre 2025; e (ii) attribuzione del [redacted] fino ad un ulteriore 15% dei crediti;

- classe 12 (istituti finanziatori assistiti da garanzia Italia), per Euro 134.630.846, da soddisfarsi mediante (i) pagamento del 15% dei crediti entro il 31 dicembre 2025; e (ii) attribuzione del [redacted] : fino ad un ulteriore 15% dei crediti.

Sono stati altresì analiticamente indicati (ed esposti alle pagine 114-116 della relazione ex art. 105 CCII, cui si rinvia) i tempi di esecuzione della Proposta, che la ricorrente ha precisato essere “*meramente indicative e non vincolanti*”.

6. <<La corretta formazione delle classi>> (lett. d dell’art. 112 CCII) e <<la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe>> (successiva lett. e) vanno esaminate congiuntamente.

La valutazione del Tribunale attiene non al merito delle scelte del debitore nel configurare una determinata classe, ma al rispetto dei principi che sovrintendono al classamento dei creditori, relativi all’omogeneità della posizione giuridica e di interessi economici (art. 2, lett. r, CCII).

L’omogeneità della posizione giuridica “*riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio*” (Cass., ord. n. 9378/2018).

La pronuncia della Cassazione ora citata prosegue rilevando che “*L’omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito ... e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell’entità del credito rispetto all’indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell’eventuale interesse a proseguire il rapporto con l’imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione*”.

Il classamento indicato dalla debitrice, la quale ha distinto e raggruppato i creditori privilegiati, prelatizi e chirografari secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, appare rispettoso di entrambi i parametri, considerato che – come peraltro evidenziato dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII - i creditori prelatizi

sono stati inseriti in apposita classe per la porzione non capiente dei rispettivi crediti (classi da 3 a 7), in conformità a quanto previsto dagli artt. 85, co. 2 e 3, e 109, co. 5, CCII; i creditori per finanziamenti già inseriti nella classe 7, sono stati inseriti nelle classi 2 e 3, per le rispettive quote di credito capiente e non; le imprese minori, creditrici chirografarie in forza di rapporti di fornitura di beni e servizi, sono state inserite in apposita classe (classe 9) come previsto dall'art. 85, co. 3, CCII; la classe 12 (istituti finanziatori assistiti da Garanzia Italia) è stata introdotta per dare evidenza, ai sensi dell'art. 85, co. 2, CCII, della presenza di creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

7. La lettera f) dell'art. 112, co. 1 CCII dispone che, in caso di concordato in continuità aziendale, il Tribunale debba verificare – tra l'altro – *<<che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori>>*.

7.1 Al riguardo, [redacted] ha depositato in data 1.9.2023 una “*memoria di costituzione nel giudizio di omologazione*” con la quale, pur rilevando di “*non opporsi all'omologa del concordato preventivo*” (pag. 7), ha rappresentato una serie di circostanze tali da influire sulla valutazione del Tribunale, chiedendo un rinvio dell'udienza di omologazione “*affinché venga acquisita alla procedura di concordato la possibilità di riscontrare la presenza (e non già l'attuale difetto) del requisito della ragionevole prospettiva che il piano consenta di superare l'insolvenza qualora [redacted] non provveda entro la predetta udienza a implementare con adeguata documentazione gli elementi sulla base dei quali il Tribunale possa pronunciarsi sulla ricorrenza di tutte le condizioni di cui all'art. 112 CCIP*” (pag. 8).

In particolare, la creditrice ha evidenziato la persistente incertezza relativa al reperimento, da parte di [redacted], della nuova finanza sotto forma di garanzie, necessaria per sostenere la prosecuzione dell'attività di impresa, tenuto anche conto della rilevanza che assumono le auspiccate modifiche dell'attuale *governance* della debitrice - con “*il rafforzamento delle deleghe gestorie in capo al nuovo amministratore delegato e alla presenza di due amministratori non esecutivi indipendenti di gradimento delle Banche*” (pag. 2 delle note di udienza del 12.9.2023, depositate telematicamente) – sull'avvio, da parte delle banche stesse, di qualsiasi attività istruttoria del credito, allo stato non documentata.

[redacted] ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della creditrice, avendo la stessa espresso voto favorevole all'omologazione, e non rivestendo quindi la qualità di

creditore dissenziente abilitato come tale a intervenire ai sensi dell'art. 48, co. 2 CCII, né ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 110, co. 3 CCII, costituita dal sopravvenire di mutamenti delle condizioni di fattibilità del piano, che fonda il diritto dei creditori tutti a costituirsi in giudizio.

Ulteriormente, la debitrice ha eccepito la carenza di interesse ad agire di .., non avendo la stessa allegato alcuna lesione di un proprio interesse, né il perseguimento di un vantaggio da ottenersi attraverso l'accoglimento delle proprie richieste, ma essendosi limitata a denunciare una situazione procedimentale asseritamente irregolare e a sollecitare il Tribunale a compiere "*il proprio dovere istituzionale*" (memoria di replica dd. 8.9.2023, pag. 6) verificando la sussistenza dei presupposti per l'omologazione.

Ferme le difese pregiudiziali che precedono, ha altresì replicato nel merito, deducendo il ricorrere dei requisiti di cui alla lettera f) dell'art. 112, co. 1 CCII anche in relazione alla c.d. nuova finanza.

**7.2** Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della memoria di costituzione depositata da

E, invero, l'art. 48, co. 2 CCII si limita a stabilire che il diritto di proporre opposizione spetti ai creditori dissenzienti e a <<*qualsiasi interessato*>>, ma non esclude che, nel giudizio che si svolge in camera di consiglio e nel contraddittorio delle parti possano spiegare intervento, pur senza proporre opposizione, anche i creditori non dissenzienti, ove – si intende – alleghino un interesse giuridicamente qualificato e meritevole di tutela, quale quello fatto valere nella specie da , a una "*omologazione stabile*" (pag. 2 delle note d'udienza del 12.9.2023), in quanto frutto di un rigoroso accertamento, da parte del Tribunale, delle condizioni di omologabilità del concordato preventivo.

**7.3** Nel merito, il Collegio è tenuto in primo luogo a verificare che <<*il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza*>>.

La formulazione, in negativo, della disposizione normativa rende evidente che oggetto d'esame non è l'accertamento dell'idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa. Il piano predisposto dal debitore, e attestato dal professionista indipendente nella relazione prevista dal terzo comma dell'art. 87 CCII, deve risultare non *prima facie* inadeguato, non evidentemente inadatto a consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Ciò premesso, il piano – nella seconda e definitiva versione sottoposta al voto dei creditori – prevede, così come riassunto dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII (pagg. 11-112):

<<(i) la prosecuzione dell'attività aziendale sull'attuale perimetro, in forma diretta, senza alcun trasferimento a terzi e/o ipotesi di continuità cd. "indiretta" relativamente al *business* operativo;

(ii) la soddisfazione dell'onere concordatario da parte della Società a mezzo dei flussi ritraibili dalla continuità aziendale "diretta", in uno alle ulteriori fonti già previste a Piano «(inclusa l'assegnazione degli \_\_\_\_\_ nei medesimi termini già descritti nel Ricorso, nel Piano e nella Proposta)»;

(iii) l'implementazione di una nuova struttura di *governance* societaria a presidio tanto dell'esecuzione del Piano e della Proposta, quanto dei creditori concordatari e dei soggetti che forniranno le linee di firma a sostegno del Piano medesimo;

(iv) la previsione di impegni di informativa periodica sullo stato di avanzamento del Piano e della Proposta;

(v) l'esecuzione da parte dell' \_\_\_\_\_ di un aumento di capitale a servizio del Piano per un importo non inferiore ad euro 5.400.000,00, da effettuarsi per il tramite della società controllante \_\_\_\_\_, ovvero altra società al medesimo riconducibile;

(vi) la distribuzione: (i) del valore di liquidazione secondo la cd. *absolute priority rule*; e (ii) del valore eccedente quello di liquidazione secondo la cd. *relative priority rule*;

in uno agli elementi già previsti dal Piano, relativi a:

(vii) l'assegnazione alla Società, in esecuzione della proposta concordataria del Socio, di uno strumento finanziario partecipativo di patrimonio che consentirebbe - in caso di esito positivo del contenzioso pendente nei confronti dell'intermediario - di ritrarre ulteriori flussi da destinare alla soddisfazione dei creditori chirografari;

(viii) la dismissione dei beni non strumentali alla continuità aziendale da parte della Società per complessivi euro 47.484.000 ed in particolare:

- partecipazione in \_\_\_\_\_, per euro 32.611.000 (comprensivi dell'incasso del credito verso la controllata pari ad euro 9.479.970);

- terreni e fabbricati siti in \_\_\_\_\_, per euro 7.015.059;

- terreni e fabbricati siti in \_\_\_\_\_, per euro 7.858.142;

- (ix) il mantenimento dei livelli occupazionali (ricordando come, alla data del 31 gennaio 2023, la Società impiegasse 785 lavoratori dipendenti);
- (x) il mantenimento dei rapporti commerciali con i fornitori strategici;
- (xi) il consolidamento degli investimenti effettuati dal Gruppo>>.

La non irrealizzabilità, dal punto di vista tecnico, di tali linee guida è stata in primo luogo positivamente vagliata dal professionista attestatore, *Studio Legale G. & A.*, il quale – con un giudizio esaustivamente motivato – ha osservato (v, relazione ex art. 87, co. 3 CCII, all. 54 al piano depositato il 30.6.2023) che *“In considerazione delle analisi svolte sul portafoglio ordini della Società al 19.10.2022 e sulle ipotesi in ordine alle nuove acquisizioni, si ritiene possibile concludere che il Piano si fondi su assunzioni sostanzialmente ragionevoli”* (pag. 38), rilevando che *“che il Piano di continuità aziendale è “atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”*.(pag. 125).

La coerenza del piano rispetto agli obiettivi prefissati è stata, in secondo luogo, confermata dal commissario giudiziale nella relazione di cui all’art. 105, co. 5 CCII, nella quale è stato evidenziato – in esito ad approfondite verifiche degli aspetti industriali e finanziari del piano, supportate dai contributi tecnici forniti dai coadiutori *Studio Legale G. & A.* – che il Piano di continuità aziendale *“non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza”* (pag. 156), conclusione ribadita nel motivato parere ex art. 48, co. 2 CCII favorevole all’omologazione, nel quale è stato dato atto del non sopravvenire di *“circostanze nuove o diverse idonee a determinare modifiche alle conclusioni favorevoli raggiunte nell’ambito delle proprie precedenti relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII”* (pag. 14).

7.4 Quanto alle criticità lamentate da *Studio Legale G. & A.*, poste a fondamento della richiesta di rinvio dell’udienza di comparizione delle parti e costituite da un lato dalle modifiche sostanziali all’attuale governance di *Studio Legale G. & A.* *“nell’ottica della massima discontinuità e indipendenza degli organi gestionali”* (pag. 3 della memoria di costituzione), e dall’altro dalla carenza di elementi certi relativamente alla concessione della c.d. nuova finanza necessaria all’esecuzione della proposta concordataria, si ribadisce che la valutazione in merito da parte del Tribunale va condotta sulla base del criterio previsto dalla lettera f)

dell'art. 112, co. 1 CCII, e quindi della non irragionevolezza dello scenario prospettato dalla società debitrice ai fini del superamento dell'insolvenza.

Al riguardo, nel parere ex art. 48, co. 2 CCII il commissario giudiziale ha elencato gli elementi sopravvenuti, allegati dalla debitrice, che offrono adeguato riscontro agli aspetti problematici sollevati dalla banca creditrice.

In particolare, quanto alla *governance*, [redacted] ha rilevato di avere previsto sia l'integrazione dell'organo amministrativo mediante l'inserimento di tre nuovi consiglieri indipendenti graditi agli istituti finanziari, con la conseguenza che la maggioranza dell'organo, composto da 5 membri, già sarebbe risultata di espressione esterna alla proprietà, sia l'assegnazione a uno di essi della delega al presidio delle funzioni amministrative e di controllo, e di essere disponibile ad apportare un'ulteriore limitazione alla delega tecnica da assegnare all'attuale presidente, prevedendo che le commesse di importo superiore ad un limite da concordare con gli istituti di credito (o aventi una marginalità inferiore ad una data percentuale) siano oggetto di delibera collegiale.

In relazione, in secondo luogo, alla nuova finanza, l'oggetto della valutazione prevista dall'art. 112, co. 1 lett. f) CCII, correlata alla non irragionevolezza del piano predisposto dalla debitrice, esclude la necessità che quest'ultima dimostri che risultino già emesse, da parte delle banche interessate, le c.d. delibere di preaffidamento, la cui mancata allegazione è stata lamentata da [redacted], sufficiente essendo che la concessione di credito si prospetti come non implausibile, conclusione quest'ultima che appare adeguatamente sorretta dalle considerazioni sopra esposte al paragrafo 7.3, e che risultano rafforzate sia dalle previsioni della debitrice in tema di discontinuità e indipendenza della *governance*, sia dalla prospettata riduzione del fabbisogno di garanzie rispetto a quanto originariamente comunicato alle banche, il cui picco è allegato debba verificarsi nella fase terminale del periodo di piano.

7.5 In ordine, infine, alla verifica <<che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori>>, osserva il Collegio che la ricorrente ha espressamente previsto (v. pag. 34 del secondo aggiornamento del piano) sia un complessivo fabbisogno pari a Euro 250 milioni sotto forma di nuove linee di firma e/o controgaranzie essenziali per il rilascio della bondistica connessa all'esecuzione delle commesse in portafoglio, sia *“l'introduzione di un meccanismo di incentivazione all'emissione di linee di firma basato sull'assegnazione di Warrant (emessi da [redacted] in favore dei soggetti, creditori e non, che assumeranno, entro il termine di 2 mesi dall'omologa,*

*l'impegno a fornire le linee di firma bancarie (e/o relative controgaranzie) a supporto del raggiungimento degli obiettivi di Piano. La richiesta di nuove linee di firma (e/o relative controgaranzie) a supporto del Piano, pari a Euro 250 milioni, sarà rivolta ai soggetti abilitati, con diritto di prelazione (right to match) a favore dei soggetti – della medesima qualifica – che siano già creditori concordatari di*

L'eventualità di nuovi finanziamenti risulta quindi specificamente prevista nel piano ed è da ritenersi necessaria in ragione dell'oggetto dell'attività caratteristica d'impresa esercitata da *\_\_\_\_\_*, nell'ambito della quale l'acquisizione di nuove commesse è spesso subordinata alla prestazione di garanzie in favore della parte committente.

Non appaiono, da ultimo, riscontrabili elementi che inducano a ritenere che l'erogazione dei nuovi finanziamenti – prededucibili ai sensi dell'art. 101, co. 1 CCII e funzionali a supportare la continuazione dell'attività aziendale, volta al risanamento dell'impresa – possa comportare una riduzione dell'attivo a disposizione dei creditori, risultando quindi positivamente conclusa anche la verifica del presupposto di cui alla lettera f) dell'art. 112, co. 1 CCII.

**8.** L'ultima verifica cui è chiamato il Tribunale (da compiersi, secondo la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, anche nel concordato in continuità) attiene alla fattibilità (art. 112, co. 1, lett. g CCII).

Si tratta di una valutazione, peraltro, che va condotta, come precisato dalla norma in esame, nei limiti della <<*non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati*>>, formula contenuta anche nell'art. 47, co. 1 lett. a) CCII con riferimento all'apertura del concordato preventivo liquidatorio.

Si tratta quindi di una prognosi di realizzabilità dei risultati attesi indicati nel piano, da condursi - similmente a quanto previsto con riferimento al requisito di cui alla lettera f) dello stesso articolo 112 – in termini di non irragionevolezza del loro verificarsi.

E, al riguardo, utili elementi a riscontro della sussistenza del requisito sono forniti dalla relazione dell'attestatore del professionista indipendente ex art. 87, co. 3 CCII che - in esito a una approfondita analisi estesa alla stima e alla ragionevolezza dei flussi attesi dalla prosecuzione diretta dell'attività d'impresa, alla stima del previsto valore di realizzo dei beni non strumentali, alla capacità prospettica dell' *\_\_\_\_\_* di operare il previsto aumento di capitale sociale, e agli elementi di convenienza (o di trattamento non deteriore) per i creditori della procedura concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale - ha

motivatamente concluso per la realizzabilità, con i limiti connaturati a un giudizio prognostico, degli obiettivi prefissati.

9. Come già osservato, il dissenso di una delle classi subordina l'omologa anche alla sussistenza delle condizioni previste dal secondo comma, lettere a), b), c), d) dell'art. 112 CCII.

9.1 Secondo la lettera a) dell'art. 112, co. 2 CCII, <<il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione>>.

Come osservato nel parere redatto dal commissario giudiziale ex art. 48, co. 2 CCII, del valore di liquidazione, pari a Euro 179.904.000, è stata prevista nel piano (v. pag. 17) la distribuzione secondo la cd. *absolute priority rule* e dunque nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Con particolare riferimento alla richiesta del Comitato di gestione del [redacted] di collocazione in via privilegiata del credito residuo di Euro 1.367.414, degradato in via chirografaria per incapacienza e collocato nella classe 3, si osserva che il giudice delegato, con decreto del 18.7.2023, ha affermato la natura mobiliare del privilegio in questione e la limitazione del privilegio stesso ai soli beni specificamente individuati dalla debitrice. In ogni caso, per l'ipotesi di una diversa graduazione del credito, la ricorrente ha previsto nel piano la costituzione del fondo generico privilegiato, idonea a evitare i rischi derivanti da una eventuale contestazione della graduazione dei crediti proposta.

9.2 La seconda condizione che deve ricorrere è che << il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7>>.

Soccorre anche in tale caso il parere del commissario giudiziale, che ha evidenziato che il valore eccedente è stato specificamente quantificato dalla debitrice in complessivi Euro 65.518.086, di cui è prevista la distribuzione secondo la cd. *relative priority rule* e dunque prevedendosi che i crediti inseriti in una classe riceveranno complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Quanto al trattamento previsto per i crediti inclusi nella classe risultata dissenziente (classe 4 - debiti tributari - art. 2752 C.C. (IVA) incapienti), agli stessi la debitrice ha proposto il soddisfacimento mediante pagamento di complessivi Euro 359.654 (pari al 18% dei crediti)



entro il 31.12.2025, e attribuzione del \_\_\_\_\_; fino ad un ulteriore 15% dei crediti, trattamento che, nella sua componente di natura promissoria, risulta da un lato inferiore a quello della classe chirografaria di grado poziore (il 20% offerto ai creditori inseriti nella classe 3 - crediti \_\_\_\_\_ incapienti), e dall'altro più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (17% offerto ai creditori inseriti nella classe 5 - (debito per IVA di rivalsa), risultando quindi integrata anche la condizione di cui alla lettera b) dell'art. 112, co. 2 CCII.

9.3 Ricorre anche la condizione di cui alla lettera c), considerato che *<<nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito>>*.

9.4 Infine, posto che, come si ricava dalla relazione del commissario giudiziale sull'esito delle operazioni di voto, la proposta della società è stata approvata dalla maggioranza delle classi (11 su 12), due delle quali formate da creditori prelazionari non soddisfatti entro 180 giorni integralmente ed in denaro (classi 1 e 2) e quattro da creditori originariamente prelazionari e degradati per incapacienza (classi da 3 a 7 con l'esclusione della classe 4), è integrata anche la condizione di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 112 CCII, costituita dal fatto che *<<la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione>>*.

10. Il dissenso di una delle classi impone al Tribunale anche il vaglio di cui all'art. 120 *quater* CCII, che prevede che il concordato può essere omologato se *<<il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci>>*.

Ricorre tale condizione, posto che l'assunto della debitrice, secondo cui nessun valore risulterebbe complessivamente riservato ai soci (il cui trattamento sarebbe quindi deteriore rispetto a quello proposto alla classe 4 dissenziente), è stato confermato dalla revisione effettuata dal coadiutore del commissario giudiziale, \_\_\_\_\_, il quale ha ritenuto - analizzato l'elaborato del \_\_\_\_\_ allegato dalla società relativo alla verifica del

presupposto di cui all'art. 120 *quater* CCII – che <<l'equity value residuo assume valore prossimo allo zero>>, non sussistendo dunque alcun valore riservato ai soci di ..

11. Sussistendone dunque tutti i presupposti, viene omologato il concordato preventivo di ..

### **P.Q.M.**

1) OMOLOGA il concordato preventivo di .., con sede legale in ..  
e sede effettiva in .., codice fiscale e  
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di .., Partita IVA

2) dispone che il legale rappresentante della società ricorrente amministri quest'ultima secondo quanto previsto dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza continuativa del commissario giudiziale;

3) dispone che il commissario giudiziale:

a. sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni; per tali fini il commissario giudiziale è autorizzato a effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;

b. rediga ogni sei mesi, successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, co. 1 CCII, un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte, accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura e lo trasmetta ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, co. 9 CCII; ai fini del miglior assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, il commissario giudiziale è facoltizzato a:

- compiere atti di ispezione e controllo, anche, e con particolare riguardo, ai libri sociali ed alle scritture contabili;
- assistere alle sedute degli organi sociali;
- chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- scambiare informazioni con gli organi sociali e di controllo delle società controllate in merito all'andamento generale dell'attività sociale;

c. informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 CCII;

4) dispone che alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere in esecuzione del concordato si applichino le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

5) resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

6) dispone che la presente sentenza sia notificata alla Società e al P.M. e sia trasmessa per estratto per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Roma e di Trieste.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15/09/2023

Il Giudice estensore

dott. Daniele Venier

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto